COSTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DEL MONTE DI PORTOFINO, AVENTE SEDE IN GENOVA

Art. 11

Per le infrazioni ai divieti, di cui ai precedenti articoli 2 e 4 si applica la pena della ammenda nella misura seguente:

a) per la raccolta di specie vegetali rare da L. 25 a L. 100 per ciascun esemplare;

b) per la manomissione ed alterazione delle bellezze naturali e per le abusive costruzioni da L. 200 a L. 1000;

Quando si tratta di costruzioni e' inoltre obbligatoria la distruzione della costruzione e la remissione in pristino;

c) per l'abusiva esecuzione di tagli boschivi da L. 20 a L. 100 per ogni pianta abbattuta o danneggiata;

d) per l'esercizio abusivo di pascolo da L. 20 a L. 50 per ogni capo di bestiame minuto, escluse le capre: da L. 50 a L. 100 per ogni capo di bestiame grosso e per ogni capra, introdotti nel territorio dell'Ente;

e) per la caccia abusiva da L. 100 a L. 1000;

f) per fatti che danneggiano il regime idrico del Monte di Portofino da L. 100 a L. 1000 oltre la remissione in pristino, ferme restando le maggiori sanzioni di cui al testo unico 11 dicembre 1933-XIII, n. 1775.

Versione in vigore dal 2 agosto 1935, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione dell'Ente autonomo del Monte di Portofino, avente sede in Genova
Estremi	Legge 20 giugno 1935, n. 1251
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1935

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-dell-ente-autonomo-del-monte-di-portofino-avente-sede-in/art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it